Ministero dell'Istruzione e del Merito

C.P.I.A. 1 BERGAMO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Via F. Ozanam, n.27 - 24126 Bergamo (BG)

Bergamo, 08 ottobre 2024

Circolare n. 22

Al Personale Docente
Loro Sedi
Al sito web

Oggetto: Domande di Prestazioni occasionali

Le autorizzazioni a rapporti di lavoro extra scolastico sono soggette a limitazioni di legge.
La norma di riferimento è il DLgs 165/2001, art. 53, che fissa come criterio generale della **esclusività** del rapporto di lavoro come pubblico dipendente e disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici. È altresì obbligatoria l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza (comma 7).

Di seguito si riportano in sintesi i principi generali per poter svolgere esercizio di lavoro fuori dall'ambito scolastico,

1) Obbligo di presentare domanda per il personale a tempo pieno o con part time superiore al 50%;
2) Temporaneità e occasionalità dell'incarico;
3) Assenza di conflitto di interessi;
4) Compatibilità dell'impegno lavorativo che non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Sono compatibili, fra l'altro:

1. Le attività prestate a titolo gratuito o anche con compenso purché espressione dei diritti della persona, di associazione, di manifestazione di pensiero;
2. L'esercizio di attività espressione di diritti e libertà costituzionalmente garantite;
3. L'utilizzazione economica derivanti da opere di ingegno o invenzioni industriali;
4. Le attività per le quali è previsto il solo rimborso spese;
5. Gli incarichi per i quali il dipendente è posto in aspettativa, di comando o fuori ruolo;
6. Gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati;
7. La partecipazione a società di capitali;
8. Gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività scolastica;

9. L'esercizio della libera professione e le lezioni private, sempre previa autorizzazione;
10. Altri casi specificati nel comma 7 dell'art. 53.

A seguito del D.M. 10/11/2023 (cd Riforma dello sport e revisione del lavoro sportivo) i dipendenti pubblici possono prestare la loro attività a titolo oneroso in ambito sportivo e sempre fuori orario di servizio come volontari o come lavoratori con versamento di un corrispettivo (co.co.co o autonomi) escluse le attività amministrativo-gestionali.
La libera professione è compatibile a condizione che sia autorizzata dal Dirigente, non interferisca, né sia di pregiudizio alla funzione docente, sia compatibile con l'orario di servizio (art. 508 Dlgs 297/94).

Risultano incompatibili:

1) L'esercizio di attività commerciale, industriale o prestazioni professionali;
2) L'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
3) L'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne per le cariche di nomina da parte di enti o società dello Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo D'Onghia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993